



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12006/2021 promossa da:

Parte_1, con l'Avv. [REDACTED]

-attrice

contro

Controparte_1 con l'Avv. [REDACTED]

-

-convenuta

Oggetto: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.

Conclusioni: come rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, e precisamente:

per la sig.ra *Pt_1* “...accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta sig.ra *Controparte_1*, condanni la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'evento dell'8.11.2020 dalla sig.ra *Parte_1* da liquidarsi nella somma indicata in citazione ovvero in quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria svolta oltre interessi e rivalutazione.

Con vittoria di spese ed onorari.”.

per la sig.ra *CP_1* “Nel merito, in via principale: respingere la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto; in via subordinata: ridurre l'obbligazione patrimoniale posta a carico della sig.ra *Controparte_1* limitandola alle sole voci di danno effettivamente provate sia sotto il profilo dell'an che del

quantum debeatur, previa applicazione delle necessarie diminuenti ex art. 1227 c.c.; In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra **Pt_1** ha convenuto in giudizio la sig.ra **Controparte_1** al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione della caduta verificatosi in data 8.11.2020, per effetto dell'urto violento da parte del cane di proprietà della convenuta.

A fondamento della pretesa la sig.ra **Pt_1** ha dedotto che, in tali circostanze di tempo, mentre si trovava insieme al marito ed il proprio cagnolino nell'area cani di Piazza D'Azeglio e stava conversando con alcune persone, veniva urtata violentemente da dietro dal cane della sig.ra **CP_1** il quale correva insieme ad altri cani e, per l'effetto, cadeva riportando lesioni al braccio sinistro.

Per tali motivi la sig.ra **Pt_1** ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra **CP_1** per i danni subiti ai sensi dell'art. 2052 c.c. in quanto proprietaria del cane.

La sig.ra **CP_1** si è costituita in giudizio non contestando la verifica dell'evento ma declinando la propria responsabilità, nonché il quantum della pretesa, in considerazione del luogo in cui si è verificato il sinistro di conseguenza ed invocando il c.d. caso fortuito e/o il concorso della **Pt_1** nel verificarsi del medesimo: sulla scorta di tale prospettazione ha istato per il rigetto della domanda ed in subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ha chiesto di valutarsi il concorso di colpa dell'attrice.

La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con ammissione delle prove testimoniali di parte attrice (giusta ordinanza del 5 luglio 2022), dell'interrogatorio libero delle parti (giusta ordinanza del 5 aprile 2023) e di CTU medico legale.

La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito della concessione dei termini ex art. 190 cpc.

In diritto

Alla fattispecie in esame è pacificamente applicabile l'art. 2052 c.c. il quale, nel disciplinare il danno da animali, dispone che *“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”*.

Con ogni evidenza, la responsabilità del proprietario o custode dell'animale è presunta, in quanto fondata, non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale.

Siamo di fronte ad uno dei cosiddetti casi di responsabilità oggettiva, cioè casi in cui il proprietario risponde dei danni causati dagli animali indipendentemente dal suo comportamento doloso o colposo ma esclusivamente perché proprietario (o momentaneo possessore) dell'animale. Per essere esente da responsabilità, il proprietario è tenuto a dimostrare e a provare che il danno è stato causato da un evento fortuito e cioè da un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale (Cass. Sez. 3^a del 20.7.2011 nr. 15895 Rv 619452; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016 Rv. 640035 - 01).

Per i danni arrecati a terzi, pertanto, il proprietario ed il custode rispondono in ogni caso, a meno che non diano la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Il “fortuito” può essere, naturalmente, costituito anche dalla condotta inadeguata o imprudente del soggetto passivo. Conseguenziale all'applicazione di tali principi è il riparto dell'onere della prova: sull'attore incombe quello dell'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo; sul convenuto, quello dell'intervento di un fatto estraneo alla sfera soggettiva del responsabile, idoneo ad interrompere il nesso causale.

La dimostrazione del nesso tra comportamento dell'animale ed evento lesivo richiede sempre e comunque una adeguata e chiara deduzione assertiva, nel senso che la parte che invoca la responsabilità del proprietario del cane è tenuta a descrivere le specifiche modalità dell'accaduto e non limitarsi ad una descrizione dell'evento-aggressione generica ed appresa de relato.

Sulla scorta di tali principi può affermarsi che il fatto storico per come rappresentato dalla sig.ra **Pt_1** in atto di citazione ha trovato convergenti riscontri sia perché non

contestato specificatamente dalla difesa convenuta sia a seguito dell'espletamento della prova testimoniale.

Occorre, infatti, evidenziare che *“in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”* (in tal senso Cass. n. 17889 del 27/08/2020).

Nel caso di specie la sig.ra **CP_1** non ha contestato il fatto storico cioè che la caduta della **Pt_1** fosse imputabile all'urto ricevuto dal proprio cane essendosi limitata a dedurre solo circa il 'caso fortuito' consistente nell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo comprensivo anche del fatto colposo del danneggiato (vedi pagg. 2 e 4 della comparsa costituzione).

Pertanto, alcun rilievo può assumere quanto dichiarato dalla stessa sig.ra **CP_1** in sede di interrogatorio libero reso all'udienza del 2 ottobre 2023 circa il fatto di non sapere quale dei due cani che correvano dietro alla sig.ra **Pt_1** l'abbia urtata facendola cadere: circostanza, quest'ultima, ancora una volta ammessa.

Del resto, parte convenuta non ha chiesto di venire autorizzata a chiamare in giudizio altri, ritenuti responsabili dell'evento.

Per tale motivo è evidente l'inconferenza delle deduzioni della difesa di parte convenuta in ordine a quanto scritto nel verbale di pronto soccorso.

I testi escussi, sigg.ri **Testimone_1** e **Tes_2**, hanno confermato la caduta dell'attrice.

In particolare, il sig. **Tes_1** ha precisato che il cane della convenuta (di taglia media) stava correndo, giocando con un altro cane, quando improvvisamente urtava da dietro la sig.ra **Pt_1** che, in conseguenza dell'urto, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra (vedi risposta cap. 2 udienza del 16 gennaio 2023 *“cap. 2 Confermo. Preciso che il cane stava correndo in quanto giocava con un altro cane e l'ha investita da dietro. Il cane era di taglia media. Preciso che io ero accanto a lei, che si era operata da poco all'anca.”*).

A domanda il sig. **Tes_1** ha risposto *“...Ho saputo che il cane era della sig.ra **CP_1** tramite la sig.ra **Tes_2** che la conosceva e che era presente al momento del fatto. Io ho parlato con la sig.ra **CP_1** che mi ha detto che aveva visto la scena*

e che non pensava che mia moglie si fosse fatta male. Mi ha anche detto di essere assicurata ma che poiché il cane era sciolto l'assicurazione non avrebbe risarcito il danno."

La sig.ra *Tes_2* non ha saputo specificare quale cane avesse urtato la *Pt_1* provocandone la caduta, ma ha precisato che la *CP_1* le riferiva "...*Ma sta a vedere che è stato il mio*" a mo' di supposizione", con ciò confermando che uno dei cani che correvano dietro e/o intorno all'attrice fosse quello della convenuta e che questa ne avesse contezza.

In ordine alla causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, vi è prova che l'urto del cane della *CP_1* abbia fatto cadere l'attrice per cui le è stata diagnosticata una frattura articolare scomposta del radio distale del polso sx tipologia di lesione compatibile con la dinamica del sinistro.

La connessione evento – danno è stata confermata anche dal CTU nominato, dott.

Per_1

Per quanto osservato la natura colposa della condotta della convenuta sussiste e va ricondotta all'inosservanza di specifiche norme cautelari afferenti al governo e alla conduzione dei cani, volte a prevenire, neutralizzare o ridurre rischi per la pubblica incolumità.

La circostanza che il cane fosse all'interno di un'area "dedicata" non esime, difatti, i proprietari dal mantenersi attenti sulla loro condotta così da essere pronti ad intervenire dal momento che la posizione di garanzia assunta dai medesimi impone comunque l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire fatti lesivi a terzi.

Nella fattispecie in esame non sussiste alcun dubbio in merito alla violazione delle suddette norme prudenziali da parte della sig.ra *CP_1* che ha incautamente omesso di esercitare sui propri cani ogni forma di controllo ed omettendo di richiamare l'animale e ricondurlo a sé nel momento in cui per sua stessa ammissione ha visto il proprio cane avvicinarsi troppo accanto all'attrice (vedi risposto all'interrogatorio libero).

In concreto sussiste la violazione da parte del garante di una regola cautelare ossia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso.

A fronte di quanto esposto, la sig.ra **CP_I** non ha fornito la prova del caso fortuito che può consistere in un fatto colposo del danneggiato purché integri i presupposti dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità (in tal senso cfr. *“La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità”* Cass., Sez. III, sentenza del 15.12.2015 n. 25223).

Il comportamento della sig.ra **Pt_I** non presenta tali caratteristiche, dal momento che l'ingresso volontario in un parco in cui sono ammessi i cani non comporta di per sé l'assunzione del rischio, da parte sua, di poter subire danni da parte degli stessi ed avendo la stessa convenuta ammesso che il proprio cane stava correndo in tondo assieme ad un altro assai prossimo all'attrice.

E' anzi un comportamento del tutto usuale ed anzi consigliabile, per i padroni dei cani rimanere nella stessa area.

Nonostante in luoghi simili vi sia la facoltà di tenere liberi i cani, poi, ciò non significa che i padroni degli stessi siano autorizzati a disinteressarsene dovendo pur sempre mantenere su di essi una costante vigilanza ed un controllo più attento a maggior ragione se ci si trova in un'area pubblica ove sono presenti altre persone.

Non vi è prova che l'attrice abbia posto in essere un comportamento imprudente per esempio giocando con i cani lì presenti in modo tale da amplificare la loro naturale esuberanza trovandosi liberi a correre né assume rilievo la contestazione per cui la sig.ra **Pt_I** era distratta a parlare con altri proprietari di cani non essendovi alcuna norma di prudenza che impone di non relazionare con terzi peraltro di un luogo di per sé non pericoloso.

Infine, alcun rilievo può darsi alla circostanza che l'attrice fosse reduce da un intervento all'anca destra per coxartrosi dal momento stanti le lesioni di diversa natura riportate all'esito del sinistro e, comunque, avendo la medesima dimostrato di aver tenuto in ogni caso un comportamento prudente essendo in compagnia del marito e non sola.

La sig.ra **Pt_1** in conclusione, ha tenuto un comportamento non solo ordinario e prevedibile - e per ciò stesso non integrante la fattispecie di fortuito - ma *ad abundantiam* esente da colpa.

Può allora ritenersi che la difesa attorea ha provato la reale dinamica dei fatti ed il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso.

Il risarcimento dei danni

Occorre a questo punto accertare i danni subiti dalla sig.ra **Pt_1** a causa dell'infortunio di cui si discute e procedere alla loro liquidazione.

Dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che la **Pt_1** a causa del sinistro *de quo*, ha riportato una *“frattura articolare di radio distale sinistro”* con a postumi a carattere permanente *“...a carico del polso non dominante, identificati in esiti anatomici e algo-disfunzionali di frattura del radio distale trattata chirurgicamente, consistenti in riduzione della articularità, lieve instabilità residua dell'art. RUD e tenovaginite dei flessori, con mezzi di sintesi ancora in sede”* e con un'entità della lesione all'integrità psicofisica temporanea e permanente quantificabile in *“...IT per complessivi 162 (centosessantadue) gg, di cui 36 (trentasei) gg sono da valutare in IT al 100%, 20 (venti) gg in IT al 75%, 50 (cinquanta) gg in IT al 50% ed i restanti 56 (cinquantasei) gg in IT al 25%; vi è inoltre una IP nella misura del 7 % (sette per cento) in RC”*.

Le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio con riferimento all'accertamento delle lesioni ed all'accertamento dei postumi.

Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione (Cass. Civ. 19989/2021).

La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonomia, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo

di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.

Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “*meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi*” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022 Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).

Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell’area del danno biologico) ma nel patema d’animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d’animo che nel caso de quo può chiaramente presumersi per i ragionevoli dubbi che possono sorgere sulla reale ripresa di funzionalità stante la natura delle lesioni riportate che ha comportato comunque un intervento chirurgico di ‘*riduzione e osteosintesi con placca e viti e filo kirschner temporaneo percutaneo*’ ed un ampio periodo di immobilizzazione dell’arto.

Ciò comporta l’applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell’incremento per la sofferenza soggettiva tenuto peraltro conto che il danno biologico permanente, inteso come lesione dell’integrità psicofisica della vittima suscettibile di accertamento medico-legale, va quantificato in base all’età della **Pt_I** al momento della cessazione dell’invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. civ. sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3121; Cass. civ. sez. III, 21 giugno 2012, n. 10303).

Alla luce delle conclusioni del ctu, tenuto conto degli importi di cui alla tabella del Tribunale di Milano, considerato che la liquidazione del danno biologico, quale componente del danno non patrimoniale, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dalla **Pt_I** nei seguenti termini:

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024

Età del danneggiato alla data del sinistro

70 anni

Percentuale di invalidità permanente	7%
Punto danno biologico	€ 2.089,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%)	€ 522,48
Punto danno non patrimoniale	€ 2.612,40
Punto base I.T.T.	€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale	36
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	56
Danno biologico risarcibile	€ 9.582,00
Danno non patrimoniale risarcibile	€ 11.978,00
Invalità temporanea totale	€ 4.140,00
Invalità temporanea parziale al 75%	€ 1.725,00
Invalità temporanea parziale al 50%	€ 2.875,00
Invalità temporanea parziale al 25%	€ 1.610,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 10.350,00
Totale generale:	€ 22.328,00

Non si ritiene di riconoscere alcun incremento liquidatorio dovuto alla cd. “personalizzazione del danno” in quanto genericamente dedotta in citazione ma mai specificatamente allegata e provata.

Deve poi riconoscersi il danno patrimoniale per spese mediche per come ritenute congrue dal CTU e quantificate solo in € 202,00 in assenza della fattura del ctp attoreo per la consulenza tecnica eseguita ante causam (per come evidenziato anche dal Ctu e non contestato dal ctp attoreo).

Trattandosi di debito di valore, sugli importi tutti, devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un’unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma

capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. civ. 3666 / 96, 8459 / 96, 2745/97, 492 / 01; 18445/ 05). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di lite

Le spese di lite attoree seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. Giustizia n.55 del 2014, e s.m., del *quantum* riconosciuto in sentenza e dell'attività difensiva in concreto prestata ai valori medi.

Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1. **Accoglie** la domanda attorea.
2. **Condanna** la sig.ra *Controparte_1* al pagamento in favore della sig.ra *Pt_1* [...] degli importi di € 22.328,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 202,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi come in motivazione.
3. **Condanna** la sig.ra *Controparte_1* a rifondere in favore della sig.ra *Pt_1* [...] le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali, Iva, Cpa e spese vive (contributo unificato, spese notifica, bollo).
4. **Pone le** spese di ctu definitivamente a carico della sig.ra *Controparte_1*.

Così deciso in Firenze, lì 8 luglio 2025

Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone